



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CAPRI**

ORDINANZA

***Interdizione specchio acqueo antistante il tratto di costa a ovest dello stabilimento
“Bagni Tiberio” fino a Punta “Trasete”***

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:

- VISTA** la nota prot. n. 10077/2023 del 04/04/2023 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in riscontro alla segnalazione inoltrata con fg. prot. n. 2196 del 23/03/2023 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, in merito ad un probabile dissesto rilevato sulla costa compresa tra la spiaggia ad ovest dello stabilimento “Bagni Tiberio” e “Punta Trasete”;
- VISTA** la nota acquisita a prot. n. 2640 del 05/04/2023, con la quale il Comune di Capri ha trasmesso la missiva sopracitata, completa dell’allegata relazione tecnica da parte dei funzionari dell’Autorità di Bacino in merito al sopralluogo effettuato in data 24/03/2023;
- VISTA** in particolare, la nota di trasmissione del predetto sopralluogo, ove si legge: *“...in riferimento all’ambito di spiaggia ciottolosa posta ad ovest dei “Bagni di Tiberio” (in direzione di P.ta Trasete), in considerazione dell’assetto geologico geomorfologico della falesia e della scarpata rocciosa a monte, in assenza di interventi di messa in sicurezza/mitigazione del rischio e di monitoraggio dei costoni [...], ai fini dell’uso e l’accesso delle aree di spiaggia, si ritiene necessario adottare adeguati provvedimenti interdittivi della stessa...”*;
- VISTA** la già esistente ordinanza n° 79 del 24 novembre 1979 della Capitaneria di Porto di Napoli, circa l’interdizione della zona interessata;
- CONSIDERATA** l’urgente necessità di rinnovare l’interdizione della navigazione nello specchio acqueo antistante la zona appena descritta e fornire la più ampia informazione in merito al pericolo attuale, a tutela e garanzia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché per prevenire il verificarsi di danni a persone o cose, nelle more dell’attuazione degli interventi sull’area in argomento da parte degli Enti preposti, previsti e citati nella nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale richiamata in premessa;
- VISTO** l’art. 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e sue modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n° 96;

VISTI

gli Artt. 17, 28, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché gli Artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima)

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata e nelle more dell'attuazione degli interventi indicati nella nota dell'Autorità di Bacino richiamata in premessa, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa a ovest dello stabilimento "Bagni Tiberio" fino a "Punta Trasete", fino ad una distanza di 100 metri dalla costa, nel comune di Capri, è vietata la navigazione, il transito, l'ancoraggio, la sosta di unità a motore, a vela o a remi di qualsiasi genere, ivi compresi i piccoli natanti (jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', ecc...), nonché lo svolgimento di ogni altra attività di superficie, subacquea e/o di balneazione.

Art. 2

È fatto obbligo al Comune di Capri, nel cui territorio ricade l'anzidetto specchio acqueo interdetto, di installare e mantenere idonea segnaletica monitoria indicante i divieti di cui al precedente articolo 1.

Nell'ambito della predetta segnaletica monitoria, possono essere inglobate le prescrizioni interdittive relative alle aree a terra, desunte da analoghi provvedimenti ordinatori di competenza dello stesso Comune.

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
- ☐ invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati/clienti.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
- b) negli altri casi nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1164 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

Capri, 06 aprile 2023

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Emanuele COLOMBO

(Documento sottoscritto con firma digitale)

Allegato stralcio planimetrico

